

9 ottobre 2009

Licenziamenti di Stato - V udienza della Corte d'Appello di Roma.

Come da precedente rinvio, giovedì 05 novembre 2009, presso la Corte d'Appello di Roma, si è tenuta un'altra udienza della causa per l'accertamento della natura discriminatoria dei licenziamenti forzosi, disposti in massa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008.

In particolare, gli avvocati di entrambe parti sono stati chiamati a precisare quanto già esposto dagli stessi nelle precedenti udienze.

L'avvocato Medici, per Dirpubblica, ha posto l'accento sulla necessità che il Collegio giudicante si pronunci sulle questioni sollevate seguendo un ordine ben preciso ovvero dando precedenza alla pregiudiziale riguardante la procedura e la competenza e, solo in subordine, all'eventuale consumazione del diritto a ricorrere dei propri assistiti e all'inammissibilità del reclamo per intempestività dello stesso. In particolare, dopo aver precisato che la Corte d'Appello è stata adita al solo fine di proseguire il giudizio, ha chiesto formalmente alla stessa di pronunciare la propria incompetenza a trattare la causa, sollevando, d'ufficio il regolamento di competenza presso la Corte di Cassazione. Ha quindi evidenziato come Dirpubblica abbia correttamente individuato nel Tribunale il giudice di prime cure competente e come quest'ultimo sia pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo sulla base dell'articolo 739, comma 1, c.p.c. (al quale rinvierebbe l'articolo 44, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98, richiamato dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 216/03) che attribuisce, invece, la competenza alla Corte d'Appello. E ciò, ha sottolineato l'Avvocato Medici, sulla base di un refuso contenuto nella pronuncia n. 6172/08, emessa a Sezioni Unite dal Supremo Consesso e posta a fondamento dell'ordinanza del Tribunale, allo stato, impugnata.

L'Avvocato dello Stato, pur mostrandosi favorevole a che le questioni vengano trattate secondo l'ordine proposto da parte ricorrente, ha comunque insistito sulla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto, riportandosi alle difese e conclusioni contenute negli atti dallo stesso già depositati. Ha quindi fermamente avversato la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio evidenziando come, nel caso di specie, si controverte su una competenza di tipo funzionale, la cui inderogabilità consegue proprio alla funzione del giudice. Ha poi concluso per la correttezza dell'iter logico seguito e dell'impianto motivazionale esplicito nell'ordinanza emessa dal Tribunale di prima istanza.

Il Collegio giudicante, all'esito della discussione, ha espressamente condiviso i dubbi sollevati dall'Avvocato Medici sulla corretta individuazione dell'organo giurisdizionale da adire ed ha, a tal fine, invitato le parti a meglio chiarire i termini della questione sulla competenza, risultando, in particolare, poco comprensibile quale sia il testo normativo dal quale partire per dirimere la stessa. Ha quindi fissato un termine per note al 20 novembre per depositare copia autentica del testo della richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 6172/08 e per ricostruire il dato testuale del citato articolo 44, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98, stante le diverse interpretazioni fornite nel corso del dibattimento dalle parti in causa. Vista la delicatezza della questione trattata, ha inoltre convenuto con gli avvocati presenti di fissare un'ulteriore udienza camerale per il 26 novembre alle ore 18 al fine di rendere edotta la Corte stessa ed, eventualmente, discutere sulle risultanze della suddetta ricostruzione normativa.

L'UFFICIO STAMPA